REGOLAMENTO (CE) N. 1012/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

che determina i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali nell'ambito dei contingenti quantitativi comunitari applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, il regolamento (CEE) n. 747/94 sopra menzionato ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali, come pure le condizioni e le modalità di partecipazione all'assegnazione dei quantitativi disponibili;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 747/94, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione il numero e il volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute per ciascuno dei contingenti, nonché il volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni 1991 e 1992 (periodo di riferimento);

considerando che risulta dai dati così comunicati che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali eccede la parte di contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione o di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che, per il prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento, il totale comunitario delle domande presentate da importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono, di conseguenza, essere soddisfatte nella loro integralità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/94, sono soddisfatte a concorrenza della quantità o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione o di aumento, specificato nell'allegato I per ciascun contingente, alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, la quantità o il valore attribuiti sono limitati a quelli che sono stati richiesti.

Articolo 2

Per il prodotto menzionato nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/94, sono soddisfatte nella loro integralità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83.

ALLEGATO I

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE O DI AUMENTO

Designazione dei prodotti soggetti e contingente	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/ di aumento
Guanti	4203 29	– 31,35 %
Calzature del codice SA/NC	— ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)	– 19,49 %
	— ex 6403 19 (1)	– 13,09 %
	— 6403 51 6403 59	– 19,34 %
	— ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 64,72 %
	— ex 6404 11 (1)	– 30,96 %
	— 6404 19 10	– 32,97 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 17,72 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 24,02 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	+ 15,66 %
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC	8527 21	+ 42,39 %
Giocattoli del codice SA/NC	— 9503 41	– 43,811 %
	— 9503 49	– 44,453 %
	— 9503 90	– 40,921 %

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC 8527 29.